



ASSOCIAZIONE VOCI AMICHE DEL CORO CLAIRIÈRE

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA

Sotto la denominazione "Voci amiche del Coro Clairière" è costituita un' Associazione, con sede a Lugano, presso il Conservatorio della Svizzera Italiana via Soldino 9, secondo l'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art.2

SCOPO DELL 'ASSOCIAZIONE

L' Associazione sostiene culturalmente, materialmente e finanziariamente il coro di voci bianche Clairière del Conservatorio della Svizzera Italiana e i suoi cori preparatori.

Accresce l'interesse e la sensibilità musicale nei ragazzi facendo conoscere le attività del coro tra i giovani.

Favorisce il mantenimento dei contatti e dei legami tra i nuovi e i vecchi coristi.

Appoggia la direttrice del coro, gli insegnanti, i coordinatori, le famiglie ed il conservatorio.

Art. 3

SOCI – soci aderenti e membri onorari.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche e giuridiche senza distinzione di nazionalità che si impegnano a sostenere materialmente, finanziariamente, culturalmente il coro.

La richiesta dell'adesione all' Associazione deve pervenire al comitato tramite formulario e una volta approvata dal comitato stesso, diventa attiva con il pagamento di una quota sociale annua.

La quota viene stabilita dall'assemblea generale di anno in anno.

I membri onorari sono nominati dal Comitato per premiare coloro che si sono distinti per impegno, dedizione e aiuto economico a favore delle attività del Coro. Questi non hanno l'obbligo del pagamento della quota annua.

Art. 4

AMMISSIONI - DIMISSIONI

La qualità di socio si rinnova annualmente con il versamento della quota sociale annua.

Il Comitato ha diritto di escludere i membri dell'Associazione che portino pregiudizio agli interessi ed alle finalità dell'Associazione o che utilizzino la qualità di socio per interessi personali.

È data facoltà al membro escluso di appellarsi per iscritto all'assemblea generale.

I soci che per qualsiasi motivo vogliono rassegnare le dimissioni devono farlo in forma scritta e inviarle al Comitato entro la fine dell'anno solare.

Art. 5

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato
- c) la commissione di revisione.

Art.6

ASSEMBLEA GENERALE

Sono di competenza dell'assemblea generale:

- a) l'esame delle trattande poste all'ordine del giorno;
- b) la nomina degli scrutatori;
- c) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale;
- d) l'approvazione del rapporto di attività del comitato;
- e) l'approvazione dei conti e lo scarico agli organi sociali;
- f) l'approvazione del rapporto della commissione di revisione;
- g) la nomina dei membri del comitato e della commissione di revisione;
- h) la modifica degli statuti;
- i) la determinazione del contributo sociale dei soci;
- j) la decisione sui ricorsi dei soci;
- k) la nomina di socio onorario
- l) lo scioglimento dell'associazione.

Art. 7

L'assemblea generale viene convocata ogni anno con avviso scritto personale per posta elettronica, affiggendo un avviso presso la bacheca del conservatorio riservata al Coro Clairière e sul sito internet almeno 30 giorni prima. L'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal comitato o su domanda di almeno 1/5 dei membri o dalla commissione di revisione. Nella richiesta di convocazione sarà formulato l'ordine del giorno da proporre all'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei soci presenti e le votazioni hanno luogo per alzata di mano, a meno che per singoli casi non si decida di procedere con scrutinio segreto. Dell'assemblea verrà compilato un verbale.

Art.8

COMITATO

a) Composizione

Il comitato si compone almeno di 5 membri, dei quali almeno due spettano di diritto ai soci genitori, ed uno ad un delegato del CSI.

Il comitato designa:

1. Il presidente
2. Il vice-presidente
3. Il segretario
4. Il cassiere

Il comitato resta in carica due anni e può essere rieletto.

La direttrice del coro ha in ogni momento il diritto di partecipare ai lavori del comitato; il suo parere è vincolante per tutte le decisioni che possono avere conseguenze sugli aspetti di natura artistica.

b) Competenze

1. il comitato realizza le decisioni dell'assemblea;
2. al comitato sono affidate la gestione e l'amministrazione dell'Associazione e la rappresentanza della stessa di fronte a terzi;
3. il comitato rende conto del suo operato all'assemblea presentando un rapporto sulla gestione e i conti dell'Associazione;
4. approva le spese amministrative correnti;
5. esamina i reclami dei soci e prende i relativi provvedimenti;
6. il comitato costituisce delle commissioni ad hoc per organizzare le diverse attività;
7. designa i membri che vincolano l'Associazione verso terzi.

Art. 9

COMMISSIONE DI REVISIONE

a) Composizione

La commissione di revisione si compone di 2 membri. Essa resta in carica due anni e può essere rieletta.

b) Competenze

La commissione di revisione esamina i conti dell'Associazione e redige un rapporto scritto all'assemblea generale.

Può presentare al comitato proposte destinate all'attenzione dell'assemblea.

Art. 10

FINANZE

Il patrimonio dell'Associazione è alimentato:

1. dai contributi sociali dei membri,
2. da sovvenzioni che possono pervenire da autorità cantonali, comunali o da privati,

3. da doni e contributi.

L'Associazione si impegna a coordinare con il CSI le richieste di sovvenzioni ad enti pubblici e lo informerà riguardo alle azioni di raccolta fondi in ambito privato.

L'Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio capitale sociale esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri.

I soci non possono vantare diritti verso il patrimonio dell'Associazione.

L'anno amministrativo si chiude il 30 giugno di ogni anno.

Art. 11

REVISIONE DEGLI STATUTI

La revisione degli statuti può essere formulata dal comitato oltre che da almeno dieci (10) soci; questi dovranno motivare per iscritto la loro proposta che deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci presenti all'assemblea.

Art. 12

SCIoglimento

Lo scioglimento è deciso da un'assemblea a cui siano presenti almeno i tre quarti dei soci. Per lo scioglimento è necessario l'approvazione dei tre quarti (3/4) dei soci presenti.

Se all'assemblea partecipano meno di tre quarti (3/4) dei membri, entro un mese viene convocata una seconda assemblea. La seconda assemblea delibera indipendentemente dal numero dei soci presenti.

L'assemblea nominerà un liquidatore e deciderà a chi passare il patrimonio.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dai presenti statuti fa stato il C.C.S.

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea generale costitutiva del 5 dicembre 2008.

Il Presidente dell'Associazione



Il Presidente dell'assemblea



Lugano, 5 dicembre 2008